

## REGOLAMENTO del 6 dicembre 2011, n. 11

Regolamento di attuazione dell'art. 67 della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 per la esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della L.R. 11/96 ed altre attività assimilabili

### LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;  
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;  
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;  
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 395 del 04/08/2011;  
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;  
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :

### **CAPO I NORME GENERALI**

#### Art. 1

Lavori da eseguirsi con la formula dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario  
(artt. 6, 8, 9 L.R. 11/96; art. 67 L.R. 3/07; art. 71 della L. 2359/ 1865 e art. 92 del R.D. n. 215/1933;  
art. 7, comma 6, della L. 353/2000)

1. Oggetto del presente regolamento sono le opere non configurabili come edilizie in senso stretto indicate nei comma successivi e meglio specificate nella allegata tabella "A" per i quali la Regione e gli Enti delegati possono provvedere con la procedura dell'amministrazione diretta, a mezzo di personale impiegato con contratto di natura privatistica, o del cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania), nel rispetto della disciplina posta dal presente regolamento.
2. Possono essere eseguiti nelle forme previste dal comma 1 i lavori relativi a:
  - a) piccola manutenzione, rimboschimento e rinsaldamenti, opere strumentali connesse con interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria, sistemazione montana, attività vivaistica e di fruizione ed educazione ambientale;

- b) avvistamento, prevenzione e spegnimento incendi ed altre attività assimilabili.
- Le opere di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
  - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), la legge 25 luglio 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), il regolamento regionale n. 7 del 2010 di attuazione della Legge regionale n. 3/2007 e ogni altra disposizione normativa, statale e regionale, vigente in materia.

#### Art. 2

##### Disposizioni generali sulla esecuzione dei lavori (artt.3, 8 L.R. 11/96)

- Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori di cui all'articolo 1 ci si avvale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale in forza alle singole strutture dei settori tecnici amministrativi provinciali forestali (STAPF), degli Enti delegati e degli altri organismi consortili per le attività previste dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), mediante la redazione di appositi progetti. Detto personale è impiegato in conformità ai contratti nazionali ed integrativo regionale per la categoria, provvedendo alla provvista di beni, servizi e noli con le modalità appresso specificate.

#### CAPO II

##### **PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE , ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA REALIZZATI NELLA FORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA , FORNITURE E SERVIZI**

#### Art. 3

##### Termini per la presentazione del piano annuale (artt. 3, 4, 5, 8 L.R. 11/96; art. 14 L.R. 3/07)

- Entro il 15 settembre di ogni anno gli Enti delegati alle attività di forestazione e bonifica montana e gli STAPF adottano, rispettivamente, i piani annuali forestali e le perizie tecniche coerenti con le misure d'intervento previste dal piano forestale generale (PFG) e relativi alla annualità successiva. I riferimenti finanziari sono coerenti con la programmazione triennale di cui al successivo articolo 7.
- I piani annuali forestali degli Enti delegati, di seguito piani, sono corredati dalla elencazione e dalla individuazione dei progetti da attuare nell'anno di riferimento e dal programma triennale dei lavori di cui all'articolo 7.
- I piani sono trasmessi al settore piano forestale generale che ne verifica la coerenza con le misure di intervento e con le previsioni anche finanziarie del PFG al fine della successiva approvazione a cura della Giunta regionale sentito il Comitato previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 1996, di seguito Comitato. Le perizie tecniche, redatte dagli STAPF, sono trasmesse al settore piano forestale generale che di intesa con il settore foreste, caccia e pesca, ne verifica la rispondenza al PFG.

4. Il Comitato provvede a formulare proposte per la redazione dei piani ed esprime parere sui piani medesimi e, in particolare, ai fini della approvazione, esprime parere sulla coerenza finanziaria dei piani con il PFG.
5. La verifica della coerenza dei piani con il PFG prevista dal comma 3 riguarda, in particolare:
  - a) la coerenza degli interventi alle misure del Piano Forestale Generale;
  - b) la manodopera utilizzata per la realizzazione dei progetti;
  - c) i certificati di regolare esecuzione degli interventi realizzati nell'annualità precedente;
  - d) la presenza della documentazione amministrativa e autorizzatoria richiesta per la realizzazione degli interventi.
6. La verifica della rispondenza delle perizie tecniche redatte dagli STAPF con il PFG riguarda, in particolare:
  - a) la coerenza degli interventi alle misure del Piano Forestale Generale;
  - b) la rendicontazione delle attività realizzate nell'anno precedente;
  - c) la manodopera utilizzata per la realizzazione;
  - d) la documentazione amministrativa e autorizzatoria richiesta per la realizzazione degli interventi.
7. I piani sono approvati dalla Giunta regionale successivamente alla deliberazione di approvazione del bilancio gestionale regionale.
8. Con le stesse modalità previste dai commi da 1 a 7 sono approvati i piani pluriennali forestali di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1996 e i programmi triennali di cui all'articolo 7.

#### Art. 4

##### Responsabile del procedimento

(art. 7 DPR 554/99; DPR 207/10; art. 6 L.R. 3/07; artt. 4,5,6,7,14,23 Reg. di attuazione 7/2010)

1. Per ogni progetto viene nominato il responsabile unico del procedimento in possesso delle necessarie competenze tecnico – professionali ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e della legge regionale n. 3 del 2007 e suo regolamento di attuazione n. 7 del 2010, cura il monitoraggio della realizzazione di ciascun progetto esecutivo con particolare riguardo alle diverse fasi di attuazione.
3. Prima che si dia inizio ai lavori relativi a ciascun progetto esecutivo, il responsabile del procedimento redige una relazione che attesta la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione o l'affidamento dei lavori nelle forme previste dal presente regolamento.
4. Il RUP, in particolare, svolge le funzioni indicate dagli articoli 10 e 125 comma 2 (affidamenti in economia) del decreto legislativo n. 163 del 2006, dagli articoli da 4 a 7 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 3 del 2007 e dal DPR n. 207 del 2010 articoli 9 e 10.

#### Art. 5

##### Attività di progettazione e direzione lavori

(art. 130 D.Lgs 163/06; art. 13 L.R. 3/07; art. 3 L.R. 11/96)

1. Nell'ambito delle competenze attribuite agli STAPF e agli Enti delegati, gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di supporto tecnico-amministrativo, sono conferiti al personale degli stessi dipendente nel rispetto del decreto legislativo n. 163 del 2006, della legge regionale n. 3 del 2007 e suo regolamento di attuazione n. 7 del 2010.
2. Il direttore dei lavori assicura il conseguimento del migliore risultato nella realizzazione dei lavori previsti dai progetti esecutivi mediante l'ottimale impiego degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, parte operai.
3. Il direttore dei Lavori, alla presenza del RUP tiene sul cantiere apposita riunione con i capi operai e tutti gli operai interessati. Nel corso della medesima riunione viene illustrato il lavoro a farsi, i compiti assegnati a ciascuno, le modalità di organizzazione del lavoro e quanto previsto dal documento sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 redatto dal datore di lavoro.
4. Il capo operaio con frequenza mensile consegna alla direzione lavori il rapporto di cantiere con indicazione del lavoro svolto giornalmente, i beni e mezzi impiegati, le condizioni climatiche registrate ed una breve nota sulle necessità del cantiere e sui problemi eventuali che possono interessare la direzione dei lavori (Giornale dei lavori), nonché il registro delle presenze giornaliere di cui al successivo articolo 10 comma 1 lettera d).

## Art. 6

### Sicurezza sui cantieri forestali

(art. 62, 105, 306, allegato X D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81  
come modificati ed integrati dal D.Lgs 106/2009 e 96/2010)

1. Il presente articolo si applica unicamente alle attività in ambito forestale ed agrario che non comportano lavori edili o di ingegneria civile.
2. Il direttore dei lavori è tenuto all'osservanza di quanto indicato nel piano di sicurezza e nel documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro.
3. Gli STAPF comunicano tempestivamente al datore di lavoro eventuali integrazioni ai citati documenti e le esigenze dei relativi acquisti per l'attuazione dei piani di sicurezza.
4. Al fine di non interrompere le attività lavorative, qualora gli acquisti per l'attuazione dei piani di sicurezza non sono effettuati in tempo utile, vi provvedono gli STAPF che nel quadro economico della realizzazione della opera individuano la percentuale delle risorse finanziarie da destinare alla attuazione dei medesimi piani.

## Art.7

### Programma triennale

(D.Lgs. 163/06; DPR 554/99 art.13)

1. In conformità agli interventi previsti dalla legge regionale n. 11 del 1996 e dal piano forestale generale ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dagli enti delegati contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale e, ad esso, è allegato l'elenco dei lavori da avviare nel corso di ciascun anno di riferimento.
2. Il programma indica, per tipologia, e in relazione alle specifiche categorie di intervento, le finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con i piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione degli interventi previsti. Sono realizzati prioritariamente gli interventi programmati assistiti da valutazioni di pubblica utilità.

## Art. 8

### Progettazione annuale

(artt 2,3,6,8,9,10 L.R. 11/96; artt.11,12 L.R. 3/07; art. 9 Reg. di attuazione 7/2010)

1. I progetti per i lavori disciplinati di cui all'art. 1 dal presente regolamento, ed afferenti ad iniziative contemplate dalla L.R. 11/96 sono predisposti in conformità delle indicazioni e previsioni del piano forestale generale e sue modifiche ed aggiornamenti.
2. La progettazione annuale riguarda in particolare:
  - a) prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
  - b) prevenzione e lotta fitosanitaria;
  - c) gestione del patrimonio forestale nelle aree protette;
  - d) realizzazione di rimboschimenti e piantagioni;
  - e) interventi volti a favorire la fruizione pubblica del demanio forestale;
  - f) gestione, indirizzo e controllo della produzione di materiale di propagazione forestale;
  - g) manutenzione dei rimboschimenti esistenti;
  - h) produzioni vivaistiche;
  - i) rinaturalizzazione delle aree abbandonate ai fini della difesa idrogeologica;
  - j) messa a dimora di piante in attuazione della legge regionale 14 del 1992 "un albero per ogni neonato e/o bambino adottato", della "festa dell'albero" e di altre iniziative;
  - k) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
  - l) prevenzione e contenimento del rischio di desertificazione;
  - m) miglioramento della capacità di fissazione del carbonio atmosferico;
  - n) incremento della produzione di biomasse combustibili nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
  - o) conservazione e miglioramento della biodiversità forestale, attraverso la raccolta e l'utilizzo di materiale di propagazione proveniente dai "boschi da seme" regionali;

- p) gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica;
  - q) gestione dei pascoli per la difesa, conservazione e incremento del patrimonio zootecnico e faunistico;
  - r) gestione orientata dei boschi periurbani e di particolare interesse turistico-ricreativo e storico-culturale e verde pubblico;
  - s) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale;
  - t) adeguamento funzionale e manutenzione della viabilità silvo-pastorale;
  - u) cantieri dimostrativi di sistemazione idraulico-forestale;
  - v) sviluppo delle produzioni forestali legnose e certificazione forestale combustibili nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
  - w) sviluppo delle produzioni forestali non legnose in una prospettiva di filiera combustibili nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
  - x) sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico;
  - y) sviluppo del potenziale umano e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore forestale;
  - z) attività didattica e dimostrativa nell'ambito del demanio forestale regionale e presso le scuole.
3. I progetti annuali sono corredati da :
- a) relazione tecnica, comprendente la descrizione dettagliata dei diversi interventi con l'importo di spesa previsto per ciascuno di essi, che deve contenere:
    - 1) la descrizione dell'intervento da realizzare;
    - 2) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale;
    - 3) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività lavorative;
    - 4) il sistema di esecuzione;
    - 5) il riferimento alle valutazioni dei rischi e piani di sicurezza redatti dal Datore di Lavoro con indicazione della data di invio;
    - 6) una relazione riguardante le fonti di finanziamento per la copertura della spesa.
  - b) corografia e planimetria con indicazione delle curve di livello in scala leggibile con localizzazione degli interventi previsti;
  - c) stima analitica della spesa con indicazione delle lavorazioni previste, il numero di giornate necessarie per la loro esecuzione utilizzando, ove possibile, il tempario ovvero le analisi prezzi di cui all'articolo 6 comma 5 legge regionale n. 11 del 1996 ai soli fini della quantificazione delle giornate.
  - d) un formato riepilogativo recante il numero di operai, il costo orario, il valore degli oneri riflessi e di eventuali ulteriori istituti contrattuali;
  - e) quadri economici degli interventi che prevedono la seguente articolazione dell'importo complessivo del progetto:
    - 1) Lavori: pari al costo complessivo della mano d'opera comprensivo di oneri riflessi ed oneri accessori;
    - 2) Somme a disposizione dell'amministrazione:
      - 2.1 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza intrinseci ed estrinseci;
      - 2.2 rilievi, accertamenti ed indagini;
      - 2.3 allacciamenti ai pubblici servizi;
      - 2.4 imprevisti (max 5 per cento del costo dei lavori);
      - 2.5 acquisizione di aree, di immobili, e indennizzi;
      - 2.6 compensazione dei costi, minimo un per cento dell'importo dei lavori per adeguamento CCNL e CIRL vigenti;
      - 2.7 aliquota I.V.A.;
      - 2.8 spese per il RUP e tecniche, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici comunque sostenute in relazione all'intervento (organizzazione uffici, produzione elaborati, missioni, assicurazioni personale dipendente, e simili) e spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione, attività specialistiche (geologiche, geotecniche, meteo marine, ecc.), attività di consulenza;
      - 2.9 interne secondo le disposizioni di cui al capo VI del regolamento regionale n. 7 del 2010 di attuazione della legge regionale n. 3 del 2007;

- 2.10 esterne nella misura massima del dodici per cento del costo dei lavori nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90 comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

#### Art. 9

##### Attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi (artt.2,3,5 L.R. 11/96)

1. I progetti relativi alla attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi descrivono, in particolare, l'organizzazione delle strutture e contengono la esatta individuazione, anche cartografica, delle aree di intervento e del contingente di addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale impiegati per la realizzazione delle attività con la specifica individuazione delle rispettive mansioni. La cartografia è trasmessa al sistema informatico territoriale (SIT) per la pubblicazione anche sul portale informatico del SIT.
2. La previsione di spesa individua specificamente gli istituti contrattuali applicati agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale impiegati per la realizzazione dei progetti.
3. Per ogni singolo acquisto è formata una scheda tecnica di specificazione del prezzo di acquisto e dei costi presunti e sopportati per la gestione e la manutenzione dei beni. Detta scheda è tenuta dal responsabile dell'ufficio forestazione e controfirmata dal responsabile dell'ufficio finanziario e dal responsabile unico del procedimento di acquisto.

#### Art. 10

##### Contabilità dei lavori Titolo XI DPR 554/99 (artt.156-164); R.D. 827 del 23/05/1924

1. Fanno parte della contabilità dei lavori i seguenti elaborati:
  - a) *Giornale dei lavori*, di cui al precedente articolo 5 comma 4, è il documento tenuto da ciascun capo operaio e redatto conformemente al modello di cui all'allegato 1 al presente regolamento; è siglato dal direttore dei lavori che ne prende visione e annota le eventuali osservazioni. Ciascun foglio è autocalcante di guisa che l'originale è allegato alla lista settimanale e la copia resta al capo operaio;
  - b) Registro delle forniture di beni e servizi nel quale il direttore dei lavori riporta le forniture acquisite, il cantiere di utilizzo e le relative quantità (Allegato 2);
  - c) Avanzamento procedurale della spesa è il documento nel quale viene indicato l'avanzamento della spesa rispetto alle somme assegnate (Allegato 3);
  - d) Registro presenze giornaliera è il documento nel quale vengono riportate, per ciascuna giornata lavorativa, le presenze di ciascun lavoratore (Allegato 4);
  - e) Lista settimanale è il documento nel quale vengono annotate giornalmente, con cadenza quindicinale, il nominativo dei lavoratori, le ore lavorate per ciascuna giornata, nonché le assenze di ciascun lavoratore (Allegato 5);
2. Ai sensi del DPR n. 554 del 1999, sulla base delle risultanze delle liste settimanali, il direttore dei lavori compila l'avanzamento procedurale della spesa e propone il pagamento agli aventi diritto; successivamente il responsabile dell'ufficio competente per i pagamenti, previa emissione dei certificati di pagamento a cura del Rup, dispone la liquidazione della spesa per il successivo pagamento ai sensi della legge regionale n. 7 del 2002 (Ordinamento contabile della Regione Campania).

#### Art. 11

##### Pagamento dei lavori (artt.177,178,179 DPR 554/1999)

1. Ai sensi del DPR n. 554 del 1999, sulla base delle risultanze della emissione dei certificati di stato di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento nonché delle liste delle somministrazioni, è disposto il pagamento di acconti o dei saldi.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore, o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Per le liste settimanali le vidimazioni sono poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista è eseguito in diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

3. Per le spese minute il Direttore dei Lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa, per il successivo pagamento.

## Art. 12

Rendiconto semestrale delle spese dei lavori  
(art.68 L.R. 20/78; art. 50 L.R. 7/02)

1. I rendiconti semestrali degli STAPF, unitamente alle certificazioni e attestazioni del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, sono corredati anche dalle fatture e dalle liste debitamente quietanzate. Qualora sono riferiti a lavori eseguiti in amministrazione diretta contengono, inoltre, le indicazioni delle paghe operaie; qualora sono riferiti a lavori eseguiti a cottimo contengono anche i pagamenti disposti in favore dei cottimisti debitamente quietanzati. Detti pagamenti sono anche essi annotati nella sezione pagamenti del registro di contabilità.

## Art. 13

Certificato di regolare esecuzione  
(art.141 D.Lgs 163/06; art.208 DPR 554/99; art.58 L.R. 3/2007)

1. Il certificato di regolare esecuzione delle acquisizioni in economia nella forma dell'amministrazione diretta è redatto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
2. Gli atti di collaudo ed i certificati di regolare esecuzione sono trasmessi in copia al Settore Foreste, Caccia e Pesca, per l'attività di vigilanza.

## Art. 14

Attività vivaistica e didattica  
(D.Lgs 386/03; L.R. 11/96)

1. Con Deliberazione di Giunta regionale è disciplinata la produzione, la movimentazione e la distribuzione, del materiale vivaistico, prodotto nei vivai forestali regionali, classificato a "fini forestali" ai sensi della legge n. 269 del 1973 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) e del decreto legislativo n. 386 del 2003 (attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).
2. Gli operai in forza nelle strutture vivaistiche degli STAPF effettuano attività connesse:
  - a) alla produzione, alla cura e alla messa a dimora, delle piante;
  - b) all'allestimento di campi didattico-dimostrativi che prevedono, tra l'altro, giornate dimostrative sulla attuazione delle diverse tecniche di sistemazione, realizzazione e manutenzione delle aree a verde;
  - c) alla attuazione di progetti volti allo sviluppo, alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione di aree a verde nell'ambito dei territori delle unioni dei comuni, delle comunità montane, delle amministrazioni comunali o loro consorzi, delle province e degli enti gestori delle aree regionali protette dei parchi e delle riserve naturali;
  - d) alla realizzazione di interventi di piantumazione in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, " Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica" e in attuazione della legge regionale 28 dicembre 1992, n.14,"Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato o minore adottato. Regolamentazione Regionale" ;
  - e) alla realizzazione di interventi di piantumazione per il recupero di aree sensibili (soggette a dissesti idrogeologici, inquinamento, aree marginali o destinate ad attività produttive dismesse quali cave , acquacoltura e similari) e di interventi di prevenzione degli incendi boschivi.
3. A seguito della richiesta degli enti di cui alla lettera c) comma 2, interessati alla attuazione dei progetti e degli interventi previsti dal medesimo comma 2, su proposta del dirigente dello STAPF competente per territorio, è sottoscritto uno specifico accordo che disciplina le modalità di attuazione, e i relativi impegni finanziari, dei progetti e degli interventi richiesti. L'accordo è sottoscritto dal dirigente del settore foreste, caccia e pesca, e dagli enti interessati, utilizzando lo schema generale adottato dall'area generale di coordinamento sviluppo settore primario. La definizione dei relativi impegni finanziari avviene sulla base degli indirizzi e delle determinazioni della Commissione regionale tecnico-consulativa istituita con deliberazione di giunta regionale n. 6215 del 20 dicembre 2002.

4. Entro il 15 settembre di ogni anno gli enti di cui alla lettera c) comma 2 trasmettono le richieste di cui al comma 3 agli STAPF competenti per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento, gli STAPF competenti per territorio, agli esiti della istruttoria delle richieste pervenute e della definizione dei relativi impegni finanziari, propongono al settore foreste, caccia e pesca, la sottoscrizione dell'accordo.
5. Il materiale vivaistico prodotto dai vivai regionali è distribuito gratuitamente agli enti pubblici che possono richiedere anche la cessione temporanea di piante in vaso per manifestazioni, eventi, mostre, pubbliche. Ai privati la cessione del materiale vivaistico è subordinata alla relativa disponibilità presso i vivai e avviene previo pagamento sul conto corrente postale n.00251801, intestato alla tesoreria regionale, per l'importo previsto dal "Prezzario regionale per la vendita delle piante" fissato annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale delegato all'agricoltura, sentita la Commissione regionale tecnico-consulativa istituita con deliberazione di giunta regionale n. 6215 del 20 dicembre 2002.
6. I vivai forestali demaniali sono tenuti a produrre, tra l'altro, piante a "pronto effetto" da destinare agli scopi di cui ai commi 1 e 2. Per piante a "pronto effetto" si intende, ai fini del presente regolamento, una selezione di piante adulte allevate in contenitore o a radice nuda che hanno ricevuto nel corso degli anni cure e trapianti costanti (dai tre - quattro anni minimo a sei - sette anni e oltre) a garanzia della loro qualità e sicurezza di trapianto.
7. Ogni anno il settore foreste, caccia e pesca, in base alle esigenze e alle richieste pervenute, sentiti gli STAPF, elabora un elenco del fabbisogno annuale delle piante a pronto effetto, nel quale vengono indicate, per ciascuna specie, le quantità e le dimensioni delle piante da produrre a cura degli STAPF medesimi.
8. L'approvvigionamento dei materiali di moltiplicazione da destinare a "fini forestali" ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003, avviene secondo le modalità previste dal regolamento regionale n. 5 del 2010 di disciplina delle attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania oppure in aree di raccolta individuate dall'Amministrazione regionale.
9. Le risorse finanziarie provenienti dalla vendita delle piante e dalle altre attività vivaistiche e forestali sono appostate nel bilancio regionale sul capitolo di entrata vincolata da istituire all'uopo e correlato al relativo capitolo di spesa.

#### Art. 15 Attività Formativa

1. Per migliorare il livello di professionalità, e le capacità operative, degli operai e dei tecnici operanti presso i vivai e le foreste del demanio regionale e presso le strutture degli enti delegati, è promossa la organizzazione di corsi di formazione professionale volti a favorire l'ampliamento e l'aggiornamento delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia forestale.
2. I corsi cureranno l'approfondimento delle tematiche in materia di vivaismo forestale, di innovazioni intervenute nelle tecniche per la raccolta razionale dei semi delle varie essenze forestali, di utilizzo delle macchine forestali, di tecniche di ingegneria naturalistica, di sicurezza sul lavoro, di artigianato forestale finalizzato all'offerta di prodotti in legno utili all'arredo urbano e paesaggistico.
3. I corsi sono effettuati nell'ambito delle attività di aggiornamento professionale previste a carico di specifici programmi elaborati dall'Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Attività Settore Primario, o di altre Aree Generali di Coordinamento, con costi a carico dei relativi programmi.

#### Art 16 Guardiania e vigilanza (artt.3,8 L.R. 11/96)

1. La guardiania e la vigilanza dei complessi demaniali (vivai e foreste) può essere affidata agli addetti idraulico-forestali in forza ai diversi STAPF a cui sono attribuite le relative mansioni senza aggravii di spesa per l'amministrazione regionale.
2. Nel caso di carenza di personale, e nelle ore e giornate di non attività, la guardiania e la vigilanza può essere affidata a soggetti attivi nel settore della vigilanza o assicurate mediante l'ausilio di impianti di video sorveglianza nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, statali e regionali, in materia di affidamento dei servizi e di acquisizione di beni.

3. Agli addetti idraulico - forestali è rimessa la custodia e la cura delle dotazioni personali assegnate, e degli attrezzi e delle macchine in uso.

Art. 17  
Abrogazione

1. Il "Regolamento per l'esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della legge regionale n. 11/1996 ed altre attività assimilabili" emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 maggio 2001, n. 1269, convalidato dal regolamento regionale, 25 marzo 2005, n. 3 "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 21 ottobre 2003, n. 313", è abrogato.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Categorie di lavoro rientranti nella disciplina della L. R. 11/96 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 3/07 da svolgersi in amministrazione diretta

OBIETTIVO	CATEGORIE DI LAVORO
Prevenzione e lotta agli incendi boschivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizzazione di opere di prevenzione colturale (art. 67 L.R. 3/07) e di strutture e infrastrutture antincendio (art. 17 L.R. 3/07);</li> <li>ripulitura delle aree con finalità di prevenzione degli incendi boschivi e per attività di bonifica idraulica (art. 67 L.R. 3/07);</li> <li>interventi di miglioramento o ripristino delle aree boschive danneggiate dal fuoco o da agenti patogeni (art. 67 L.R. 3/07);</li> <li>realizzazione di opere pubbliche di salvaguardia idrogeologica nelle aree gravemente colpite da incendi boschivi conformemente all'art.10 legge 353/2000 (art. 17 L.R. 3/07);</li> </ul>
Prevenzione e lotta fitosanitaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>interventi di miglioramento o ripristino delle aree boschive danneggiate dal fuoco o da agenti patogeni. (art. 67 L.R. 3/07);</li> </ul>
Gestione del patrimonio forestale nelle aree protette	<ul style="list-style-type: none"> <li>interventi colturali finalizzati agli specifici obiettivi di preservazione e conservazione nelle aree protette (art. 67 L.R. 3/07);</li> <li>realizzazione di opere di prevenzione colturale (art. 67 L.R. 3/07) e di strutture e infrastrutture antincendio (art. 17 L.R. 3/07);</li> </ul>
Realizzazione di rimboschimenti e piantagioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>costituzione di boschi con specie autoctone (art. 17 L.R. 3/07);</li> <li>impianti con specie arboree a ciclo lungo (art. 17 L.R. 3/07);</li> </ul>
Manutenzione dei rimboschimenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti (art. 67 L.R. 3/07);</li> <li>realizzazione di opere di prevenzione colturale (art. 67 L.R. 3/07) e di strutture e infrastrutture antincendio (art. 17 L.R. 3/07);</li> </ul>
Gestione, indirizzo e controllo della produzione di materiale di propagazione forestale	<ul style="list-style-type: none"> <li>miglioramento della capacità produttiva dei vivai forestali (art. 17 L.R. 3/07);</li> <li>attuazione dei programmi di individuazione dei materiali di base ex Dir. 1999/105/CE e D.Lgs 386/2003 (art. 17 L.R. 3/07);</li> </ul>
Prevenzione e contenimento del rischio di desertificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>costituzione di boschi con specie autoctone (art. 17 L.R. 3/07);</li> <li>interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti (art. 67 L.R. 3/07);</li> </ul>
Miglioramento della capacità di fissazione del carbonio atmosferico	<ul style="list-style-type: none"> <li>costituzione di boschi con specie autoctone(art. 17 L.R. 3/07);</li> <li>interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti(art. 67 L.R. 3/07);</li> <li>realizzazione di opere di prevenzione colturale(art. 67 L.R. 3/07) e di strutture e infrastrutture antincendio (art. 17 L.R. 3/07);</li> </ul>

Conservazione e miglioramento della biodiversità forestale	<ul style="list-style-type: none"><li>• interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti attuati con tecniche finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità (art.67 L.R. 3/07);</li></ul>
Gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica	<ul style="list-style-type: none"><li>• interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali demaniali secondo le finalità della gestione pubblica (art. 67 L.R. 3/07);</li><li>• realizzazione di opere di prevenzione colturale(art. 67 L.R. 3/07) e di strutture e infrastrutture antincendio (art. 17 L.R. 3/07);</li></ul>
Gestione dei pascoli per la difesa, conservazione e incremento del patrimonio zootecnico e faunistico	<ul style="list-style-type: none"><li>• interventi di miglioramento delle risorse pastorali regionali (art. 17 L.R. 3/07);</li></ul>
Gestione orientata dei boschi periurbani e di particolare interesse turistico-ricreativo e storico-culturale e manutenzione del verde pubblico	<ul style="list-style-type: none"><li>• interventi di miglioramento e gestione dei boschi periurbani e di particolare interesse turistico-ricreativo e storico-culturale in relazione alle specifiche funzioni (art. 17 L.R. 3/07);</li><li>• realizzazione di opere di prevenzione colturale e (art. 67 L.R. 3/07) di strutture e infrastrutture antincendio (art. 17 L.R. 3/07);</li><li>• manutenzione del verde urbano, attività relative alla L.R. 14/92 e alla festa dell'Albero (art. 17 L.R. 3/07);</li></ul>
Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale	<ul style="list-style-type: none"><li>• realizzazione e manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali di ingegneria naturalistica, di cui all'art. 5 del regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica, approvato con DPGR del 22 luglio 2002 n. 574 e relativo allegato, per il contenimento dell'erosione superficiale, la stabilizzazione di frane superficiali e la correzione dei torrenti (art. 67 L.R. 3/07);</li><li>• gestione della vegetazione lungo le sponde dei corsi d'acqua minori (art. 67 L.R. 3/07);</li><li>• recupero delle aree calanchive (art. 67 L.R. 3/07);</li><li>• realizzazione di opere pubbliche di salvaguardia idrogeologica nelle aree gravemente colpite da incendi boschivi conformemente all'art.10 legge 353/2000 (art. 17 L.R. 3/07);</li></ul>
Adeguamento funzionale e manutenzione della viabilità silvo-pastorale	<ul style="list-style-type: none"><li>• manutenzione ordinaria della viabilità forestale (art. 67 L.R. 3/07);</li><li>• manutenzione straordinaria della viabilità forestale (art. 17 L.R. 3/07);</li><li>• adeguamento funzionale della viabilità forestale esistente (art. 17 L.R. 3/07);</li><li>• sviluppo della sentieristica. (art. 17 L.R. 3/07);</li></ul>
Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico	<ul style="list-style-type: none"><li>• sviluppo della sentieristica (art. 17 L.R. 3/07);</li><li>• adeguamento e potenziamenti di strutture ricettive (rifugi forestali e aree attrezzate) (art. 17 L.R. 3/07);</li></ul>



## REGIONE CAMPANIA

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO  
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DELLE FORESTE DI

**VIVAIO:**

### **GIORNALE DEI LAVORI**

(art. 157 del D.P.R. 554/1999)

Il presente registro è distinto con il n° .....;  
è composto di n° .... fogli numerati e firmati in bianco;  
è stato consegnato al Direttore dei lavori .....  
in data .....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

del giorno

Allegati:

<b>Lavori eseguiti</b>	
<i>Descrizione dei lavori</i>	<i>N. Operai impiegati</i>

<b>Materiali, mezzi d'opera e attrezzature utilizzate</b>
<i>Descrizione</i>

Note:

Il Capo operaio

Visto  
Il Direttore dei Lavori



## REGIONE CAMPANIA

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO  
**SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DELLE FORESTE DI**

**VIVAIO:**

### **REGISTRO DELLE FORNITURE**

Il presente registro è distinto con il n°.....  
è composto di n° .... fogli numerati e firmati  
è stato consegnato al Direttore dei lavori .....

in data .....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---





## REGIONE CAMPANIA

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO  
**SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DELLE FORESTE DI**

**VIVAIO:**

### **AVANZAMENTO PROCEDURALE DELLA SPESA**

Il presente registro è distinto con il n°.....  
è composto di n° .... fogli numerati e firmati  
è stato consegnato al Direttore dei lavori .....  
in data .....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





## REGIONE CAMPANIA

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO  
**SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DELLE FORESTE DI**

**VIVAIO:**

### **REGISTRO PRESENZE GIORNALIERO**

Il presente registro è distinto con il n°.....  
è composto di n° .... fogli numerati e firmati  
è stato consegnato al Direttore dei lavori .....  
in data .....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---





## REGIONE CAMPANIA

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO  
**SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DELLE FORESTE DI**

**VIVAIO:**

### **LISTA SETTIMANALE**

Il presente registro è distinto con il n°.....  
è composto di n° .... fogli numerati e firmati  
è stato consegnato al Direttore dei lavori .....  
in data .....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---



**Riferimenti normativi: “Regolamento di attuazione dell’art. 67 della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 per la esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della L.R. 11/96 ed altre attività assimilabili”.**

*Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).*

**Note all’art. 1.**

Comma 1.

*Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3: “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”.*

*Articolo 67: “Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana”.*

“1. Nei casi di urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti eventualmente interessati trasmettono il verbale e la perizia estimativa dell'intervento, redatti dal responsabile del procedimento, alla Giunta regionale per la copertura della spesa e la relativa approvazione. I fondi sono accreditati all'ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.

2. Nei casi di somma urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti eventualmente interessati trasmettono, entro dieci giorni dall'evento, il verbale redatto dal tecnico per primo giunto sul luogo nonché l'ordine di esecuzione degli interventi e la relativa perizia estimativa, al settore regionale competente che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione degli interventi stessi. I fondi sono accreditati all'ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.

3. Se un intervento intrapreso ai sensi del comma 2 non riporta l'approvazione del competente settore regionale, si procede alla liquidazione della spesa relativa alla parte dell'appalto realizzato. Ove durante l'esecuzione dell'intervento la somma presunta si rivela insufficiente, l'ente interessato presenta una perizia suppletiva idoneamente motivata, redatta dallo stesso tecnico nella qualità di responsabile del procedimento o, se non abilitato, da diverso responsabile del procedimento all'uopo incaricato, per chiedere l'autorizzazione dell'eccesso di spesa nei limiti di ulteriori euro centomila o di quanto necessario per rendere efficace e compiuto l'intervento di somma urgenza.

4. Gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo, ovvero affidati a mezzo cottimo fiduciario ad imprenditori agricoli entro il limite massimo di euro ventiseimila nel caso di imprenditori singoli e di euro centocinquantacinquemila nel caso di imprenditori associati, ai sensi dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con le modalità definite con regolamento regionale, che si attiene ai seguenti criteri:

a) favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, prevedendo la stipula di convenzioni tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli imprenditori agricoli;

b) favorire la realizzazione di interventi pilota, di carattere sperimentale, rientranti nella tipologia dei lavori di cui al presente comma, prevedendo la stipula di convenzioni tra amministrazioni aggiudicatrici”.

### **Note all'art. 3.**

#### Commi 3 e 8.

*Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11:* “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.

*Articolo 4:* “Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione degli interventi”.

“1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale viene istituito, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, il Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione pluriennale in materia forestale. Esso è così composto:

- a) l'Assessore delegato all'agricoltura e foreste che lo presiede e gli assessori competenti nelle seguenti materie: Politica del Territorio, ambiente, programmazione, bilancio, lavori pubblici, politiche comunitarie;
- b) un rappresentante delle Autorità di bacino di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 designato dal Presidente della Giunta regionale;
- c) i Coordinatori delle Aree generali di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, limitatamente alle materie di cui alla lettera a);
- d) i Presidenti delle delegazioni dell'Unione nazionale comuni ed Enti montani, dell'Unione province italiane, dell'Associazione nazionale comuni italiani;
- e) un rappresentante per tutti gli Enti Parco, designato di concerto dai Presidenti degli Enti stessi già istituiti al momento della richiesta del nominativo;
- f) i dirigenti del Settore foreste, caccia e pesca e Settore per il Piano forestale generale e dei Settori tecnici amministrativi provinciali foreste dell'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario;
- g) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori idraulico-forestali e un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole, designati dalle rispettive organizzazioni.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del Servizio forestazione del settore foreste, caccia e pesca. Le adunanze del Comitato, di cui al comma 1, sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del numero legale per due riunioni consecutive, la Giunta regionale si sostituisce nelle decisioni, sentite le Organizzazioni sindacali di cui al punto g) del precedente comma 1.

2- bis. Il presidente, i componenti ed il segretario di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi dell'istituto della delega nelle adunanze del comitato.

3. Al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:

- a) quantificare ed individuare le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
- b) esprimere parere sul Piano forestale generale di cui al successivo articolo 5 e successive sue modificazioni, revisioni ed integrazioni;
- c) formulare proposte per la redazione dei piani degli Enti delegati ed esprimere pareri sui piani medesimi;
- d) esprimere parere ogni qualvolta viene richiesto dagli Enti delegati o dalle Aree di coordinamento interessate o dalle Organizzazioni sindacali o professionali.

4. Il Comitato espleta la sua attività per la durata della legislatura e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato. I componenti possono essere riconfermati.

5. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ai componenti spetta un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai componenti del Co.Re.Co. di cui all'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 21.

6. Copia del verbale delle decisioni assunte dal Comitato va trasmesso a tutti i componenti ed ai Presidenti degli Enti delegati entro 15 giorni dall'adozione, a cura del segretario del Comitato stesso”.

*Articolo 5: “Piano forestale generale”.*

“1. Abrogato

2. Il Piano deve essere articolato per comprensori corrispondenti ai territori ricadenti sotto la competenza degli Enti delegati di cui all'articolo 3.

3. Il Piano forestale generale, partendo da una aggiornata analisi del settore, sviluppa tutte le indicazioni necessarie all'affermarsi di una politica forestale regionale in linea con le finalità della presente legge. Le proposte d'intervento, coerenti con le indicazioni dell'articolo 2, contengono la stima del fabbisogno finanziario occorrente, l'indicazione delle procedure atte a realizzarle, la valutazione degli effetti previsti e i principali indicatori di prestazioni e di impatto atti a verificarne i risultati conseguiti.

4. I riferimenti essenziali nelle proposte di piano sono relativi a:

- a) nuovi rimboschimenti e manutenzione di quelli già realizzati;
- b) viabilità, sistemazioni idrauliche e manutenzione delle opere già realizzate;
- c) assestamento ed utilizzazione del demanio comunale, regionale e di altri Enti;
- d) prevenzione e lotta agli incendi boschivi e difesa fitosanitaria;
- e) produzione vivaistica forestale;
- f) tutela ed incremento della fauna selvatica;
- g) creazione di occupazione aggiuntiva giovanile nei territori interessati dagli interventi di cui alla presente legge.

5. Il Piano forestale generale è predisposto garantendo la più ampia partecipazione possibile dei soggetti interessati pubblici e privati.

6. La Giunta regionale, sentita la terza commissione consiliare permanente, approva i piani forestali generali decennali con gli aggiornamenti e le variazioni.

7. Gli Enti delegati predispongono ed adottano specifici Piani forestali, pluriennali ed annuali, attuativi del Piano forestale generale e con esso coerenti. I Piani vanno trasmessi all'Autorità di bacino competente per il parere che deve essere espresso entro dieci giorni dalla ricezione; trascorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole e gli organi competenti degli Enti delegati approvano i rispettivi piani.

8. Per le Comunità montane il Piano forestale pluriennale e quello annuale rappresentano una autonoma articolazione del Piano di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1994, n. 31.

9. I Piani forestali pluriennali ed annuali adottati dagli Enti delegati, sono trasmessi alla Giunta regionale che li approva, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dalla ricezione. I Piani si intendono approvati decorso inutilmente il termine sopra indicato. In caso di richiesta di integrazioni, modifiche o chiarimenti da parte del Comitato di cui all'articolo 4, il termine di cui innanzi si interrompe e decorre nuovamente dalla data di presentazione di quanto richiesto.

10. Fino a quando il Piano forestale generale non è operante, la programmazione degli interventi è effettuata dagli Enti delegati sulla base della proposta di Piano forestale generale deliberato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1. Il finanziamento degli interventi da realizzare nell'esercizio è disposto dalla Giunta regionale sulla base di un "Piano stralcio" predisposto dagli Enti delegati entro il mese di gennaio dello stesso anno.

11. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, gli Enti delegati ed i Settori tecnici amministrativi provinciali per le foreste, ciascuno per le proprie competenze, forniscono all'Area generale di coordinamento sviluppo attività primaria - Settore per il Piano forestale generale di cui all'articolo 7 - tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per l'avvio e lo sviluppo del sistema informativo forestale regionale ed in particolare:

- a) per i boschi demaniali: corografia al 25.000, estremi catastali, fogli di mappa, piani di assestamento e di utilizzazione se esistenti, usi civici ed eventuali concessioni in atto, descrizione delle specie e delle condizioni vegetazionali;
- b) per i rimboschimenti: corografia al 25.000, estremi catastali, fogli di mappa, contratti di messa a disposizione, progetti di impianto, anno di inizio lavori, interventi di manutenzione, descrizione delle specie impiantate, stato vegetativo, previsione di restituzione ai legittimi proprietari con annesso piano colturale;
- c) per la viabilità e le altre opere di bonifica montana: copia del progetto completo e degli atti di collaudo;
- d) per i vivai: estremi catastali, progetto di impianto originario, disegni delle infrastrutture, produzioni in atto, potenzialità;
- e) per i piani antincendio boschivi: numero degli addetti, attrezzature di protezione individuale, attrezzature e mezzi di contrasto, mezzi di trasporto, centri operativi, attrezzature di comunicazione, punti di approvvigionamento idrico per mezzi aerei e terrestri da individuare graficamente su carta al 25.000 unitamente alle fasce tagliafuoco”.

#### **Note all'art. 4.**

##### Comma 4.

*Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.*

*Articolo 10: “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.*

“1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.
7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti”.

*Articolo 125: “Lavori, servizi e forniture in economia”.*

*Comma 2: “2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10”.*

*Regolamento regionale n. 7/2010: “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”.*

*Articolo 4: “Responsabile del procedimento (Art. 6 L.R. n. 3/2007)”.*

“1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del Codice, e dell'art. 6, comma 5, della Legge, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale;

per le attività non assoggettate a programmazione ai sensi dell'art. 8, il responsabile del procedimento è nominato, in conformità alle disposizioni di legge, dal Dirigente competente.

2. Il responsabile del procedimento per i lavori è un tecnico dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento per i servizi e le forniture è un dipendente, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a tre anni. In ogni caso il responsabile deve possedere professionalità e titolo di studio adeguato alla tipologia e all'entità del procedimento.

3. Se l'organico della stazione appaltante presenta carenze, accertate con atto dell'organo competente, che non consentono l'incarico di responsabile ad un dipendente idoneo, si provvede a richiedere ad altro Comune, alla Provincia o alla Regione il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, secondo la disciplina vigente, di un loro dipendente.

4. Solo nel caso in cui le richieste di cui al comma 3 vengano rifiutate da tutti gli enti cui siano state sottoposte, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la stazione appaltante provvede ad affidare, con le procedure previste per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ad idonea persona fisica non dipendente pubblico, munita di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, l'incarico contrattuale a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di responsabile di un procedimento”.

*Articolo 7: “Funzioni e compiti peculiari del responsabile del procedimento per servizi e forniture (Art. 6 L.R. n. 3/2007)”.*

“1. Salvo che sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento statale, il responsabile del procedimento per servizi e forniture, oltre a svolgere i compiti specificamente previsti da altre disposizioni di legge o del presente regolamento, tra l'altro:

- a) predispone ovvero coordina la progettazione, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentirla;
- b) formula proposta motivata all'amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell'intervento;
- c) coordina ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- d) coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del Codice, da parte dell'organo competente e le relative procedure, sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
- e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
- f) effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi;
- g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice e dal presente regolamento, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

- h) accerta la data di effettivo inizio del servizio o della fornitura e ogni altro termine di loro svolgimento;
- i) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dell'esecuzione ove nominato, la proposta di sospensione o di risoluzione del contratto;
- j) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- k) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio statale e, sulla base di formali intese, a quello regionale, degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- l) applica le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;
- m) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- n) propone la conciliazione, la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'appalto;
- o) svolge, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i compiti ivi previsti.

2. Salvo che diversamente sia disposto dalla legge o dal regolamento statali, il responsabile del procedimento per servizi e forniture svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante”.

*Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”.*

*Articolo 9: “Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici”.*

“1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

- a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
- d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento

può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.

5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare”.

*Articolo 10: “Funzioni e compiti del responsabile del procedimento”.*

“1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

- a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
- b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;
- d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
- e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;
- g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
- i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la

sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;

o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

3) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, del codice;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m);

bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;

dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
- a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
  - b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice.
7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice e ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:
- a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
  - b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
  - c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice”.

#### **Note all'art. 8.**

##### Comma 2, lettera j).

*Legge regionale 28 dicembre 1992, n. 14:* “Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato. Regolamentazione regionale”.

##### Comma 3, lettera c).

*Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11* già citata nella nota all'articolo 3.

*Articolo 6:* “Ripartizione delle risorse e attuazione degli interventi”.

*Comma 5:* “5. L'aliquota delle spese generali delle perizie degli interventi, realizzati in attuazione della presente legge, non può essere superiore al 4% dell'intera previsione di spesa. Le perizie da realizzare in "economia" devono essere redatte sulla base di una apposita "analisi dei prezzi”

predisposta dall'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - Settore foreste, caccia e pesca ed approvata, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale, dalla Giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

*Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163* già citato nella nota all'articolo 4.

*Articolo 90*: “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”.

*Comma 6*: “6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento”.

#### **Note all'art. 14.**

##### Comma 2, lettera d).

*Legge 29 gennaio 1992, n. 113*: “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”.

*Legge regionale 28 dicembre 1992, n. 14* già citata nella nota all'articolo 8.

##### Commi 3 e 5.

*Delibera Giunta Regionale della Campania 20 dicembre 2002, n. 6215*: “Produzione di materiale di propagazione nei vivai forestali di proprietà regionale - Approvazione atto di indirizzo e regolazione dell'attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà della Regione Campania”.

##### Comma 8.

*Regolamento regionale n. 5/2010*: “Regolamento sulle attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel libro regionale dei materiali di base della Campania”.